



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la destinazione di una quota percentuale del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri al rifinanziamento della misura di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, della legge 26 ottobre 2016.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

ED IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO l’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, ai sensi del quale le denominazioni “*Ministro delle imprese e del made in Italy*” e “*Ministero delle imprese e del made in Italy*” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “*Ministro dello sviluppo economico*” e “*Ministero dello sviluppo economico*”;

VISTA la legge 26 ottobre 2016, n. 198, recante “Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Procedura per l’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale”;

VISTO, in particolare, l’articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 198 del 2016, come modificato dall’articolo 1, comma 315, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il “*Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria*”, di seguito denominato “Fondo”;

VISTO il comma 6-bis del medesimo articolo 1 della legge n. 198 del 2016, come sostituito dall’articolo 3 del decreto - legge 28 ottobre 2024, n.160, secondo cui “*Con decreto del*



Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è altresì annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo di cui al comma 1 a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria, ivi incluso il rifinanziamento della misura di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 giugno 2024, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2024 al n. 1905, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della medesima legge n. 198 del 2016 di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze, con il quale sono state ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero delle imprese e del made in Italy le risorse confluite nel Fondo, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), della legge n. 198 del 2016, pari complessivamente ad euro 206.183.633;

CONSIDERATO che, con il sopra citato decreto, le predette risorse sono state ripartite in due quote, di cui euro 124.575.255, da destinare alle diverse finalità di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;

RITENUTO, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-bis, della legge n. 198 del 2016, di destinare con il presente decreto una quota del Fondo a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a 100.000 euro per l'anno 2024 e una quota sino a 6.000.000 di euro a decorrere dal 2025, per i prepensionamenti dei giornalisti dipendenti da imprese del settore dell'editoria, per le finalità e secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 498 e 499, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in aggiunta alle risorse ivi previste e alle medesime condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69;

CONSIDERATO che alla copertura degli oneri derivanti dalla suddetta disposizione si provvede annualmente a valere sulle risorse del Fondo unico assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2022, con il quale il Sen. Alberto Barachini è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 novembre 2022, con il quale sono, tra l'altro, attribuite al Sottosegretario di Stato, Sen. Alberto Barachini, le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di editoria e prodotti editoriali, informazione e comunicazione del Governo nonché l'attuazione delle relative politiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022 con il quale l'On.le Giancarlo Giorgetti è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022 con il quale la dott.ssa Marina Elvira Calderone è stata nominata Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

DECRETA

Art. 1



(Destinazione della quota del Fondo)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6-*bis*, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, una quota del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge, a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri, pari a 100.000 euro per l'anno 2024 ed a 6.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2025, è destinata ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con riferimento alle risorse di cui al presente comma, che costituiscono limite di spesa, il numero di unità da ammettere al beneficio viene individuato secondo l'ordine cronologico di presentazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale da parte delle imprese del settore dell'editoria.

2. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo sono allocate, a decorrere dall'anno 2025, sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il successivo trasferimento all'INPS. Per l'anno 2024, il trasferimento delle risorse all'INPS è disposto a cura del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Roma,

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato con delega
in materia di informazione ed
editoria

Il Ministro dell'economia e
delle finanze

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali

